



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-461-2024 DEL 24/12/2024

L'anno 2024, questo giorno ventiquattro (24) del mese di dicembre alle ore 11:08 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Nel corso dello svolgimento della seduta è entrato l'Assessore Lorenzo Lavagetto e, dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Assente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-461-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2024 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI PARMA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. I.E.**

# Comune di Parma

Proposta n. 6635 del 28/11/2024

**OGGETTO:** BILANCIO CONSOLIDATO 2024 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI PARMA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. I.E.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

**VISTO** l'art. 11-bis del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale prevede che “gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4” e che gli stessi sono inclusi indipendentemente dalla forma giuridica pubblica o privata e anche se le attività svolte sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;

**VISTO** l'art. 147-quater c. 4, del D.Lgs n. 267/2000 che prevede che *“i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”*;

**TENUTO CONTO CHE** con deliberazioni di Giunta Comunale n. 443 del 20/12/2023 e successiva, di aggiornamento, n. 286 del 28/08/2024, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2023, sono stati individuati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e i componenti rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Parma;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2024, è stato approvato il Bilancio consolidato del Comune di Parma al 31/12/2023, i cui enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento erano stati individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale sopra richiamate;

**VISTO** il d.m. 1° settembre 2021 che ha aggiornato il principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato;

**DATO ATTO CHE** il “Principio contabile applicato al bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011, prevede tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo,

l'individuazione di due elenchi distinti, da approvarsi con atto deliberativo della Giunta Comunale, comprendenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese, di cui all'Allegato (A);
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel consolidamento, di cui all'Allegato (B);

#### **PRESO ATTO CHE:**

- la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta;

- la Corte dei Conti Piemonte, nella deliberazione n. 19/2018/PAR, ha affermato che "l'ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all'origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall'ente", e da questo "deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.";

**RICORDATO CHE**, nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile relativo al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al paragrafo 2 "Gruppo Amministrazione Pubblica", è previsto che i componenti del Gruppo amministrazione si distinguono in:

- 1) **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.
- 2) **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- 3) **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

- 5) **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

#### **RILEVATO CHE:**

- con delibera n. 49 di Consiglio Comunale del 27/04/2022 si è deliberato di promuovere lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società per la trasformazione del territorio (STT) holding S.p.A.;

- con delibera n. 58 di Consiglio Comunale del 09/09/2024 si è deliberato di promuovere lo scioglimento e la messa in liquidazione di Area Stazione Società per la trasformazione urbana (STU) S.p.A., di cui STT holding S.p.A. detiene l'intero capitale sociale;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/07/2023 si è deliberata la riduzione volontaria del capitale sociale da parte della Società per la mobilità e il trasporto pubblico (S.M.T.P. -S.p.a.) ai sensi dell'art. 2445 del Codice civile, per euro 9.200.000,00, ai sensi dell'art. 2445 del Codice civile e le modifiche statutarie conseguenti;

-con delibera n. 32 di Consiglio Comunale del 15/05/2023 è stata disposta la messa in liquidazione della Società Parma Gestione Entrate S.p.a.;

- che si è ritenuto opportuno inserire Atersir nel perimetro di consolidamento in quanto ente strumentale. Infatti l'Agenzia svolge la funzione di Ente d'Ambito per l'intera Regione Emilia Romagna: sebbene la stessa sia poi riorganizzata in sottogruppi individuati dai Consigli locali, gli enti hanno il potere di nomina, ciascuno per il proprio territorio di riferimento, dei membri del Consiglio d'ambito, cui poi compete, quale entità sovraordinata, l'assunzione delle decisioni definitive in merito all'intero territorio regionale, anche alla luce della sentenza Corte conti Lazio 4/2021 e delibera n. 268/2024/PARI Corte dei Conti Veneto

**PRESO ALTRESÌ ATTO CHE** ai sensi del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono ricompresi in caso di liquidazione;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

**DATO ATTO CHE**, alla luce della normativa vigente, si ritiene perciò di individuare quali componenti del gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Parma gli enti strumentali e società come da **allegato A** alla presente;

**DATO ATTO CHE:**

- tali elenchi possono essere oggetto di aggiornamento sempre con atto deliberativo della Giunta Comunale come indicato dal principio contabile concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

**CONSIDERATO CHE** il citato principio contabile concernente il bilancio consolidato prevede che gli enti e le società compresi nel gruppo amministrazione pubblica possano non essere inseriti nell'elenco degli organismi da ricomprendere nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti per gli enti locali i bilanci che presentano rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, un'incidenza inferiore al 3% per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*;

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

**DATO ATTO CHE** nel caso del Comune di Parma i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale 2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 29/04/2024, sono i seguenti:

	<b>Comune di Parma</b>	<b>3 % dei valori del Comune</b>
Totale dell'attivo	2.448.625.734,70	73.458.772,04
Patrimonio netto	1.696.114.015,75	50.883.420,47
Totale ricavi caratteristici	251.169.776,91	7.535.093,31

**EVIDENZIATO** che dalla verifica dei parametri di irrilevanza in rapporto al Comune di Parma e in applicazione ai presupposti sopra citati, si è ritenuto di escludere dal perimetro di consolidamento i seguenti enti/società presenti nel Gruppo Amministrazione Pubblica:

- **Enti strumentali partecipati:** sono stati esclusi tutti, in quanto il Comune di Parma partecipa a tali enti con ruolo istituzionale, in assenza di poteri di gestione e controllo, assenza di obblighi di ripiano perdite o disavanzi e senza eventuali diritti futuri su quote patrimoniali, ad eccezione di A.C.E.R.- Azienda Casa Emilia Romagna e ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
- **Società partecipate:** è stata esclusa Forma Futuro Soc. Cons. r.l in quanto società non interamente partecipata dal Comune di Parma che presenta peraltro elementi patrimoniali e reddituali al di sotto del 3% in rapporto ai valori dell'ente capogruppo;

**EVIDENZIATO** altresì che la sommatoria dei soggetti esclusi per irrilevanza non supera il 10% della posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Parma;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 151, c. 8, del D. Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che, in relazione alla particolare strategicità e rilevanza per attività e/o servizi gestiti, l'Ente può includere nel perimetro di consolidamento partecipazioni che in applicazione del criterio dell'irrilevanza avrebbero potuto essere oggetto di esclusione;

**CONSIDERATO CHE** il principio contabile concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede la comunicazione, agli enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento, delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato che riguardano:

- Tempi e modalità di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
- Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato;
- Le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale (**Allegato C "Linee guida e direttive per il consolidamento"**);

**RITENUTO**, pertanto, di approvare i seguenti documenti:

- **Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato "A");**
- **Perimetro di Consolidamento (Allegato "B");**

- **Linee guida e direttive per il consolidamento (Allegato “C”)** comprensivo dell'allegato ammortamenti;

**CONSIDERATO** pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che il perimetro di consolidamento, così come risultante dall'**Allegato B** alla presente deliberazione, risulta composto dai seguenti organismi partecipati:

1. Ad Personam -Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma
2. Fondazione Teatro Regio di Parma
3. A.C.E.R.- Azienda Casa Emilia Romagna di Parma
4. Ade S.p.A.
5. Ade Servizi S.r.l.
6. Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. consortile
7. Infomobility S.p.A.
8. IT.City S.p.A.
9. Parma Gestione Entrate S.p.A. in liquidazione
10. Parma Infrastrutture S.p.A.
11. Parma Infanzia S.p.A.
12. S.T.T. Holding S.p.A. (Gruppo) in liquidazione
13. Lepida S.c.p.A.
14. S.M.T.P. – Società per la mobilità e il trasporto pubblico - S.p.A.
15. Gruppo TEP
16. EmiliAmbiente S.p.A.
17. Fondazione A.Toscanini
18. ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

**ATTESO** che il Dirigente competente provvederà a:

- comunicare ad enti strumentali e società la loro inclusione nel perimetro di consolidamento dell'Ente per l'esercizio 2024;
- trasmettere a ciascuno di essi l'elenco di tutti gli altri soggetti ricompresi nel consolidato;
- richiedere i bilanci e le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- richiedere la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs n. 118/2011;
- richiedere le informazioni sui rapporti infragruppo e ogni ulteriore documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato 2024 che le società e gli enti dovranno inviare al Comune di Parma rispettando le seguenti scadenze, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato e coerenti con la data ultima di approvazione del documento:

<b>Operazioni Infragruppo</b>	Operazioni tra ciascuna delle società/organismi ricompresi nell'area di consolidamento, con indicazione delle loro rappresentazioni in bilancio (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite	Entro il 30/04 (o entro il 30/06 nel caso la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art	
-------------------------------	---	--	--

	conseguenti ad operazioni effettuate con società interne al Gruppo, finanziamenti, partecipazioni)	. 2364 del Codice civile)	
<b>Documenti di bilancio</b>	Bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, note integrative e ogni ulteriore informazione utile al fine della comprensione del bilancio)	Entro il 30/04 (o entro il 30/06 nel caso la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art. 2364 del Codice civile)	Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non siano ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di bilancio predisposto ai fini dell'approvazione
	Bilancio consolidato (stato patrimoniale, il conto economico, note integrative e ogni ulteriore informazione utile al fine della comprensione del bilancio) da parte delle società holding	Entro il 31/05 (o entro il 30/06 nel caso la società decida di avvalersi del maggior termine di 180 gg previsto dall'art. 2364 del Codice civile)	
<b>Informazioni Integrative</b>	Informazioni rilevanti per la redazione della Nota Integrativa non direttamente desumibili dai documenti di bilancio societari (es: debiti / crediti di durata superiore a cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali, compensi amministratori e sindaci, informazioni su strumenti finanziari derivati, composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo, ecc.)	Entro 30/04	

**PRESO ATTO** che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

**RILEVATO** che, in sede di predisposizione del bilancio consolidato 2024, si procederà alla verifica del mantenimento e dell'invarianza dei presupposti che hanno determinato il perimetro di consolidamento individuato con il presente atto;

**PRESO ATTO CHE** il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata con protocollo n. 58962.I del 29/03/2023 dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000,



**ACQUISITO** il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

**RAVVISATA** inoltre la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di consentire agli enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento di adeguarsi tempestivamente alle linee guida e direttive indicate nell'**Allegato C** del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

### **DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
  1. l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica ", così come individuato nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. l'elenco del "Perimetro di consolidamento", così come individuato nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. le linee guida e direttive per gli enti strumentali e le società ai fini del bilancio consolidato 2024, così come individuate nell'**Allegato C** "Linee guida e direttive per il consolidamento", comprensivo dell'allegato ammortamenti, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento agli enti strumentali e alle società ricompresi nell'elenco di cui all'**Allegato B**;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata con protocollo n. 58962.I del 29/03/2023 dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/00, stante la necessità di consentire agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento di adeguarsi tempestivamente alle linee guida e direttive indicate nell'**Allegato C** del presente atto.
- che la presente deliberazione è relativa a una misura Misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024

**DELIBERAZIONE N. GC-2024-461 DEL 24/12/2024**

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

Sottoscritta dal  
**SEGRETARIO GENERALE**  
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal  
**SINDACO**  
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. ALLEGATO A

Nome file: 2024\_ALLEGATO A.pdf

2. ALLEGATO B

Nome file: 2024\_ALLEGATO B.pdf

3. ALLEGATO C

Nome file: ALLEGATO AMMORTAMENTI.pdf

Nome file: ALLEGATO\_C\_Linee\_guida\_e\_direttive\_per\_il\_consolidamento.pdf